



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI PERSONE CON DISABILITA’ E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

Art. 1 - Finalità del presente documento	4
Art. 2 – Caratteristiche ed entità del servizio	4
Art. 3 - Certificazioni, norme	5
Art. 4 - Oggetto, quantità decorrenza e durata del Contratto.....	5
Art. 5 - Importo complessivo presunto dell'appalto.....	6
Art. 6 - Attivazione dei servizi	6
Art. 7 - Attivazione del servizio a favore di cittadini utenti non residenti nel territorio dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana che utilizzano i centri e/o le strutture indicate nel presente Capitolato.....	9
Art. 8 - Modalità di esecuzione dei servizi.....	10
Art. 9 – Sistema di monitoraggio e controllo.....	11
Art. 10 - Conducenti	16
Art. 11 - Accompagnatori	17
Art. 12 - Caratteristiche e manutenzioni veicoli	18
Art. 13 – Continuità del servizio.....	19
Art. 14 - Requisiti concorrente	20
Art. 15 - Responsabile dei rapporti con la ditta aggiudicataria	20
Art. 16 - Periodo di prova	20
Art. 17 - Obblighi della ditta	21
Art. 18 - Obblighi di riservatezza e segretezza.....	22
Art. 19 - Garanzia definitiva.....	23
Art. 20 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali	25
Art. 21 - Controlli qualitativi periodici.....	25
Art. 22 - Personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori - Osservanza della legislazione sul lavoro	26
Art. 23 - Corrispettivi e revisione prezzi	28
Art. 24 - Fatturazione e pagamenti	28
Art. 25 - Cessione del contratto e subappalto	31

Art. 26 - Protocollo di legalità.....	31
Art. 27 - Codice di comportamento.....	33
Art. 28 - Innovazione normativa	33
Art. 29 - Variazioni Soggettive	34
Art. 30 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.U.V.R.I.	34
Art. 31 - Garanzie, Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione.....	34
Art. 32 – Contestazioni, inadempimenti e penalità.....	35
Art. 33 - Risoluzione del contratto	37
Art. 34 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	39
Art. 35 - Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni.....	39
Art. 36 - Tracciabilità dei flussi finanziari	40
Art. 37 – Recesso.....	40
Art. 38 – Norme per la prevenzione della corruzione	40
Art. 39 - Foro competente	41
Art. 40 - Disposizioni finali	41

Art. 1 - Finalità del presente documento

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione:

- A)** trasporto assistito, con accompagnatore, di persone con disabilità dalle proprie residenze/domicili o dalle comunità alloggio ai centri diurni/CEOD e viceversa;
 - B)** trasporto assistito, con accompagnatore, di persone minori con disabilità (dai 3 ai 18 anni) dalle proprie residenze/ domicili/punti di raccolta all'Associazione "La Nostra Famiglia" delle sedi di Conegliano e Treviso e viceversa;
 - C)** trasporto di persone in trattamento emodialitico dalle proprie residenze/domicili ai centri dialisi e viceversa,
- per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

I servizi saranno aggiudicati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 2 – Caratteristiche ed entità del servizio

I servizi di trasporto interessano i seguenti centri.

A) Trasporto assistito con accompagnatore di persone con disabilità ai Centri Diurni/CEOD

I Centri Diurni/CEOD interessati sono:

- Centro Diurno Disabili "AMICA LUNA" di Castagnole-Paese;
- Centro Diurno Disabili "IL MOSAICO" di Oderzo;
- Centro Diurno Disabili "LE GINESTRE" di Roncade;
- Centro Diurno Disabili "PETER PAN" di Treviso;
- Centro Diurno Disabili "IL PRATO" di Treviso;
- Centro Diurno Disabili "SAN MARTINO" di San Biagio di Callalta;
- C.E.O.D. "LA CASCINA" di Paese;
- C.E.O.D. "SCACCIAPENSIERI" di Santandrà-Povegliano;
- Laboratorio Diurno C.A. "CASA CODATO" di Preganziol;
- Laboratorio Diurno C.A. "IL BURRACO" di Paderno-Ponzano;
- Laboratorio Diurno C.A. di Paese;
- Centro Riabilitativo "LA NOSTRA FAMIGLIA" di Oderzo;
- Laboratorio diurno C.A. "SPIGARIOL MINATEL" di Breda di Piave;
- Laboratorio Diurno C.A. "DE ROSSI" di Cavrie – San Biagio di Callalta;

per un totale stimato di n. **205** utenti (di cui n. 56 in carrozzina).

B) Trasporto assistito con accompagnatore di persone minori con disabilità all'Associazione "La Nostra Famiglia"

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni minori con disabilità che frequentano le scuole presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" della sede di Conegliano - scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola media, Centro di Formazione Professionale – e della sede di Treviso – nucleo piccoli, scuola primaria.

Il servizio di trasporto si svolge, di norma, nel periodo di frequenza scolastica come da calendario scolastico definito dalla normativa regionale.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'Azienda Ulss, su conforme indicazione dei singoli Comitati dei Sindaci, comunicherà il periodo di effettiva erogazione del servizio con la conferma o meno del servizio per la giornata di sabato e/o l'eventuale estensione nelle giornate/periodi non scolastici.

per un totale stimato di n. **170** utenti minori (di cui n. 31 in carrozzina).

C) Trasporto di persone in trattamento emodialitico ai centri dialisi

Il servizio di trasporto di persone in trattamento emodialitico dalle proprie residenze/domicili avviene verso i Centri di Dialisi dei Distretti Asolo, Pieve di Soligo, Treviso e viceversa.

Il totale stimato è di n. **296** utenti (di cui n. 57 in carrozzina), così suddivisi: n. 92 Ospedale di Treviso, n. 27 Ospedale di Oderzo; n. 58 Ospedale di Conegliano, n. 21 Ospedale di Vittorio Veneto; n. 57 Ospedale di Castelfranco Veneto, n. 41 Ospedale di Montebelluna.

Il servizio di trasporto per persone con disabilità viene attivato per il Distretto di Treviso

Il servizio di trasporto per persone minori con disabilità viene attivato per il Distretto di Treviso e il Distretto di Pieve di Soligo.

Il servizio di trasporto per persone in trattamento emodialitico viene attivato per il Distretto di Treviso, il Distretto di Pieve di Soligo, il Distretto di Asolo.

L'Azienda si riserva di aggiungere l'attivazione del servizio presso altri Centri.

Art. 3 - Certificazioni, norme

I veicoli utilizzati dovranno rispondere alle direttive di riferimento in funzione della destinazione d'uso prevista ed in particolare essere provvisti delle necessarie autorizzazioni previste dalla L.R. 46 del 14/09/1994 s.m.i., con particolare riguardo a quelle previste all'art. 2 e dall'art. 3 della medesima L.R. 46 del 14/09/1994 s.m.i..

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le disposizioni della suddetta L.R. nonché quelle emanate dagli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione.

L'impresa dovrà inoltre essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada per il trasporto di persone, come disposto Regolamento CE n. 1071/2009, D.D. del Ministero dei Trasporti n. 291 del 25/11/2011 e Circolare Ministero dei Trasporti del 23/05/2012.

Art. 4 - Oggetto, quantità decorrenza e durata del Contratto

Le quantità indicate nel presente documento sono riportate solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta. Il numero di utenti servito e le tratte di trasporto si riferiscono, infatti, ad un presunto fabbisogno dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e sono indicativi essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili.

Il servizio avrà la **durata di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi** e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di anticipata esecuzione in via d'urgenza.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione contrattuale si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla **concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria **avrà l'obbligo di continuare il servizio**, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò **fino al limite**

massimo di 12 mesi dalla scadenza.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Tutte le spese, comprese quelle di bollo e registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore. La sola IVA sarà a carico della Stazione Appaltante.

Art. 5 - Importo complessivo presunto dell'appalto

Gli oneri della sicurezza per rischi d'interferenza sono pari a zero, come risulta dal D.U.V.R.I. allegato al presente documento (cfr. **Allegato 12**).

L'importo complessivo a base d'asta, per il periodo di 36 mesi è pari a Euro 9.495.000,00 + Iva al 10%, oltre al quale l'Amministrazione non aggiudicherà il servizio.

L'importo dell'eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori 24 mesi è pari ad Euro 6.330.000,00 + Iva al 10%.

L'importo della proroga tecnica per il periodo di 12 mesi è pari ad Euro 3.165.000,00 + Iva al 10%.

Art. 6 - Attivazione dei servizi

I servizi devono essere attivati **entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nel verbale di consegna anticipata in via d'urgenza.

A) Trasporto di persone con disabilità ai Centri Diurni/CEOD – Distretto di Treviso (per gli indirizzi dei Centri/Associazioni si veda l'Allegato 1 al presente documento).

La Ditta dovrà prelevare gli utenti dalle proprie residenze/domicili/punto di raccolta (definito con referenti ULSS), accompagnarli al relativo Centro e riportarli a casa nel minor tempo possibile.

Per ciascun Centro Diurno indicato nelle schede allegate la Ditta appaltatrice dovrà utilizzare un numero di veicoli adeguato al numero delle persone con disabilità. Ogni giorno il servizio potrà iniziare solo con la presenza a bordo dell'accompagnatore.

Gli utenti, gli indirizzi delle residenze/domicili/punto di raccolta, nonché gli orari di arrivo al Centro e partenza dallo stesso, saranno quelli indicati su apposite schede definite dal Responsabile del Servizio Disabili o suo delegato e dovranno essere assolutamente rispettati. Qualsiasi variazione di orario, di percorso, di personale dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio Disabili o suo delegato.

Il Servizio dovrà essere svolto per i Centri Diurni dal Lunedì al Venerdì per un numero di giornate annuali pari a 227.

La durata del tragitto sia per l'andata che per il ritorno non dovrà superare i 120 minuti. Arrivo al Centro alle ore 8.30 e partenza dal Centro alle 15.30.

Il servizio di trasporto dovrà essere garantito con regolarità e continuità e dovrà essere assicurato anche in caso di impedimento del conducente/accompagnatore o di avaria del veicolo.

Si riporta in **Allegato 2**, a titolo indicativo, il numero degli utenti fruitori del servizio, il Comune di provenienza, la Struttura di riferimento, il numero dei trasportati in carrozzina (**dati novembre 2019**).

Il servizio di trasporto dovrà avvenire secondo tratte che sono state quantificate dalla Stazione appaltante, ai soli fini del calcolo della base d'asta, in circa n. 20 giornalieri.

Si precisa che per tratta si intende la somma del percorso di andata con il percorso di ritorno.

B) Trasporto assistito di persone minori con disabilità all'Associazione "La Nostra Famiglia" (per gli indirizzi delle Associazioni si veda l'Allegato 1 al presente documento).

La Ditta dovrà prelevare gli utenti dalle proprie residenze/domicili/punto di raccolta (definito con referenti ULSS) e accompagnati alle strutture dell'Associazione "La Nostra Famiglia" a Conegliano e a Treviso. Dovrà utilizzare un numero di veicoli adeguato al numero di persone minori con disabilità. Ogni giorno, il servizio inizia solo con la presenza a bordo dell'accompagnatore e dall'accoglienza del primo utente nella linea di trasporto a lui dedicata.

Gli utenti, gli indirizzi delle residenze/domicili/punto di raccolta, nonché gli orari di arrivo all'Associazione e partenza dalla stessa, saranno quelli indicati su appositi elenchi condivisi fra il Referente dell'Associazione e il Referente ULSS o suo delegato e dovranno essere assolutamente rispettati.

Si allega, a titolo indicativo, il numero degli utenti fruitori del servizio, il Comune di provenienza, la Struttura di riferimento, il numero dei trasportati in carrozzina (**dati novembre 2019**):

- **Allegato 3** – Elenco utenti minori con disabilità Distretto di Treviso;

- **Allegato 4** – Elenco utenti minori con disabilità Distretto di Pieve di Soligo

Il servizio di trasporto dovrà avvenire secondo tratte che sono state quantificate dalla Stazione appaltante, ai soli fini del calcolo della base d'asta, in circa n. 14 giornaliere.

Si precisa che per tratta si intende la somma del percorso di andata con il percorso di ritorno.

Il servizio si svolge, di norma, nel periodo di frequenza scolastica come da calendario scolastico definito dalla normativa regionale indicativamente dal mese di settembre al mese di giugno (attualmente quantificate dalla DGRV n. 491 del 23/04/2019 pari a n. 200 giornate scolastiche) articolato su cinque giorni alla settimana, dal Lunedì al Venerdì, nel rispetto del seguente orario:

- arrivo degli utenti all'Associazione "La Nostra Famiglia" di Conegliano/Treviso, non prima delle ore 08.30 e non oltre le ore 9.00, con partenza dalla residenza/domicilio/punto di raccolta del disabile non prima delle ore 06.45;
- partenza degli utenti dall'Associazione per il rientro: indicativamente verso le ore 16.00.

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, l'Azienda Ulss, su conforme indicazione dei singoli Comitati dei Sindaci, comunicherà il periodo di effettiva erogazione del servizio con la conferma o meno del servizio per la giornata di sabato e/o l'eventuale estensione nelle giornate/periodi non scolastici.

Nell'eventuale attivazione del servizio per la giornata del sabato, come da indicazione dei singoli Comitati dei Sindaci, il trasporto dovrà avvenire nel rispetto del seguente orario:

- arrivo degli utenti all'Associazione "La Nostra Famiglia" di Conegliano/Treviso, non prima delle ore 08.30 e non oltre le ore 9.00, con partenza dalla residenza/domicilio/punto di raccolta del disabile non prima delle ore 06.45;
- partenza degli utenti dall'Associazione per il rientro: indicativamente verso le ore 12.45.

La determinazione definitiva delle tratte, del numero e delle necessità degli utenti avverrà in accordo con il Referente ULSS, il Referente della Ditta aggiudicataria e il Referente dell'Associazione "La Nostra Famiglia", sulla base della proposta elaborata dalla stessa Ditta aggiudicataria prima dell'inizio dell'annuale attività scolastica, in relazione alla residenza/domicilio/punto di raccolta delle persone minori con disabilità e alle eventuali particolari ed eccezionali esigenze degli utenti, secondo il tragitto più breve dettato dalla sequenza delle fermate in corrispondenza della residenza/domicilio/punto di raccolta degli utenti.

Il luogo di fermata (Comune, frazione o località) è vincolato alla residenza/domicilio dell'utente.

La tratta rimarrà costante per tutta la durata del servizio, salvo il verificarsi di nuove necessità, conseguenti ad incremento o diminuzione del numero di utenti a seguito di accordo tra il Referente della Ditta aggiudicataria e Referente dell'Associazione "La Nostra Famiglia" avallato dal Referente ULSS o suo delegato. In corso di ogni singolo anno scolastico, saranno di volta in volta verificate e valutate le effettive fattibilità di nuove richieste di attivazione del servizio e di modifica di indirizzo di residenza/domicilio/punto

di raccolta presentate dalla famiglia dell'utente, tenendo conto delle esigenze degli altri utenti che già fruiscono del trasporto, al fine di non arrecare pregiudizio.

La Ditta potrà essere invitata, per casi eccezionali valutati con un progetto individualizzato all'interno dell'Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale (UVMd), a fornire offerte personalizzate per il trasporto di pazienti/utenti con particolari e complesse esigenze.

La durata del tragitto sia per l'andata che per il ritorno non dovrà essere superiore i 120 minuti.

Il servizio di trasporto dovrà essere garantito con regolarità e continuità e dovrà essere assicurato anche in caso di impedimento del conducente/accompagnatore o di avaria del veicolo.

C) **Trasporto di persone in trattamento emodialitico.**

Il servizio prevede il trasporto del paziente emodializzato dal proprio domicilio al centro dialisi di riferimento e viceversa, secondo le indicazioni del personale delle Unità Operative di Emodialisi.

Il servizio trasporti dovrà essere svolto durante tutto l'anno, incluse eventuali festività infrasettimanali e domeniche nel periodo natalizio (quantificabili in circa n. 2 domeniche annue) in cui, si dovranno effettuare ugualmente le sedute dialitiche.

Il Servizio dovrà essere svolto per un numero di giornate annuali pari a circa 315.

Il servizio di trasporti dovrà essere garantito con regolarità e continuità e dovrà essere assicurato anche in caso di impedimento del conducente o di avaria dell'automezzo.

Di norma i pazienti residenti nei distretti afferenti all'azienda Ulss 2 dovranno essere accompagnati al centro di riferimento, nei turni così distinti:

MATTINA

- arrivo in reparto dalle 6.50 alle 7.45
- partenza dal reparto tra le ore 10.45 e le ore 12.45

POMERIGGIO

- arrivo in reparto entro le ore 13.15-13.45
- partenza dal reparto tra le ore 16.45 e le ore 18.45

SERA

- arrivo in reparto entro le ore 19-19.15
- partenza dal reparto tra le ore 23.00 e le ore 00.15

Gli orari della seduta emodialitica, per esigenze di carattere clinico, potranno subire delle variazioni che saranno tempestivamente comunicate al servizio di trasporti.

Attualmente le modalità di articolazione dei turni sono le seguenti:

- Distretto di Treviso, P.O. di Treviso e P.O. di Oderzo: **tre turni giornalieri** (mattina, pomeriggio e sera) dal lunedì al sabato;
- Distretto di Pieve di Soligo:
 - P.O. Di Vittorio Veneto: **due turni** (mattina e pomeriggio) dal lunedì al sabato;
 - P.O. di Conegliano: **tre turni** (mattina, pomeriggio e sera) i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre il martedì, giovedì e sabato su **due turni** (mattina e pomeriggio);
- Distretto di Asolo, P.O. di Castelfranco e P.O. di Montebelluna: **due turni** (mattina e pomeriggio) dal lunedì al sabato, con **possibile attivazione futura di un turno serale**.

Il tempo medio di attesa dalla fine del trattamento dialitico alla partenza dal reparto per il ritorno al domicilio, non dovrà superare 45 minuti.

La durata del tragitto sia per l'andata (domicilio-dialisi) che per il ritorno (dialisi-domicilio) non dovrà superare i 40 minuti.

Tutti i pazienti, anche quelli che usufruiscono della carrozzina, dovranno essere accompagnati dai conducenti dei mezzi di trasporto e affidati al personale infermieristico della dialisi.

Se un paziente ricoverato in ospedale, o per qualsiasi altro motivo non usufruisce temporaneamente del servizio di trasporto, dovrà essere tempestivamente avvisata la centrale del servizio di trasporti.

Qualora il conducente incaricato del trasporto non trovasse la persona indicata al proprio domicilio, dovrà tempestivamente allertare telefonicamente il personale sanitario della dialisi.

Sarà responsabilità del personale del centro dialisi verificare il motivo dell'assenza.

Il Coordinatore Infermieristico, ove possibile, collaborerà con il servizio trasporti nella programmazione dei percorsi dei pazienti.

Il trasporto dei pazienti è programmato nei giorni di dialisi.

Il trasporto effettuato all'infuori dell'orario programmato sarà riconosciuto come "viaggio extra" e potrà riguardare sia l'andata che il ritorno o entrambi (es. il paziente arriva presso il centro di riferimento con un "viaggio extra" e torna a casa con un viaggio programmato; il paziente arriva presso il centro di riferimento con un viaggio programmato e torna a casa con un "viaggio extra"; il paziente arriva presso il centro di riferimento con un "viaggio extra" e torna a casa con un "viaggio extra"). La Ditta indicherà nello Schema di Offerta economica allegato al Disciplinare di gara il costo del "viaggio extra" che, tuttavia, non verrà considerato ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il "viaggio extra" sarà espressamente richiesto ed autorizzato dal Coordinatore Infermieristico o da uno dei medici della dialisi.

Il "viaggio extra" non potrà essere richiesto dal paziente o dai suoi familiari.

Il paziente che dovesse usufruire del "viaggio extra" per il ritorno non dovrà attendere oltre i 45 min dal momento della chiamata.

Non è da considerare "viaggio extra" il posticipo dell'orario di rientro di un intero percorso (a causa di necessità di servizio) comunicato con congruo anticipo dal Coordinatore Infermieristico, o suo sostituto, alla Ditta appaltatrice.

L'Amministrazione, per motivate esigenze organizzative, si riserva la facoltà di rivedere le modalità di espletamento del servizio.

Si allega, a titolo indicativo, il numero degli utenti fruitori del servizio per Centro dialisi, il Comune di provenienza, il numero dei trasportati in carrozzina (**dati novembre 2019**):

- **Allegato 5** – Distretto di Treviso – Ospedale di Treviso;
- **Allegato 6** – Distretto di Treviso – Ospedale di Oderzo;
- **Allegato 7** – Distretto di Pieve di Soligo – Ospedale di Conegliano;
- **Allegato 8** – Distretto di Pieve di Soligo – Ospedale di Vittorio Veneto;
- **Allegato 9** – Distretto di Asolo – Ospedale di Castelfranco Veneto;
- **Allegato 10** – Distretto di Asolo – Ospedale di Montebelluna.

Il servizio di trasporto dovrà avvenire secondo tratte che sono state quantificate dalla Stazione appaltante, ai soli fini del calcolo della base d'asta, in circa n. 51/52 giornaliere.

Si precisa che per tratta si intende la somma del percorso di andata con il percorso di ritorno.

Art. 7 - Attivazione del servizio a favore di cittadini utenti non residenti nel territorio dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana che utilizzano i centri e/o le strutture indicate nel presente Capitolato

L'appalto di cui al presente Capitolato, riguarda esclusivamente l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e la base d'asta è stata calcolata esclusivamente in relazione al fabbisogno di quest'ultima.

Tuttavia, è necessario offrire la possibilità anche ad altre Aziende ULSS o Enti che hanno cittadini residenti – disabili e/o minori disabili e/o dializzati - che utilizzano i centri e le strutture ubicate nel territorio dell'Azienda ULSS n. 2, di avvalersi dei servizi oggetto del presente appalto.

Pur trattandosi di casi sporadici, tali servizi verranno attivati su specifica richiesta delle Aziende ULSS o Enti richiedenti che dovranno adottare, al riguardo e secondo i propri ordinamenti, gli atti di propria competenza.

In caso di attivazione dei servizi in appalto per cittadini residenti nel territorio di altre Aziende ULSS o nel territorio di altri Enti, l'importo dovuto per il servizio reso dovrà essere direttamente e separatamente fatturato dall'Appaltatore alle Aziende ULSS / Enti richiedenti, che se ne accolleranno per intero la relativa spesa.

Le Ditte partecipanti dovranno dichiarare nella documentazione amministrativa di gara la propria disponibilità ad effettuare i servizi per i cittadini residenti nel territorio di altre Aziende ULSS / Enti richiedenti, su specifica richiesta degli stessi, alle medesime condizioni del presente Capitolato ed alle medesime condizioni tecniche ed economiche offerte.

Tale disponibilità non ha alcun rilievo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Le adesioni da parte delle Aziende ULSS / Enti di cui al presente articolo non sono da intendersi come estensioni del contratto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ma quali contratti separati stipulati dalle singole Aziende ULSS / Enti richiedenti sulla base delle risultanze del presente appalto.

L'attivazione di tali servizi dovrà essere preventivamente comunicata all'Azienda ULSS n. 2

Art. 8 - Modalità di esecuzione dei servizi

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze e i requisiti professionali richiesti in materia dalle vigenti leggi, dai vigenti regolamenti e dal Codice della Strada.

Il conducente dovrà sempre assicurarsi, prima di partire e sotto la propria responsabilità, che le carrozzine siano agganciate correttamente e che ogni utente sia assicurato alle cinture, in modo che possa essere trasportato con la massima sicurezza.

Il singolo percorso e il numero dei veicoli, che dovranno essere concordati tra il Referente ULSS e della Ditta aggiudicataria, dovranno rimanere costanti per tutta la durata del contratto, salvo il verificarsi di nuove necessità, riferibili in particolare all'ampliamento o alla diminuzione del numero degli utenti, fermo restando che essi dovranno rispettare il principio del tragitto più breve con il minor numero possibile di veicoli, sulla base della sequenza delle fermate in corrispondenza della residenza/domicilio/punto di raccolta del paziente e un uso ottimale e più economico possibile dei veicoli. Qualora la Ditta, sulla base delle proprie capacità organizzative e gestionali, ritenga di modificare il percorso proposto all'inizio del servizio, dovrà chiederne preventiva autorizzazione al Referente ULSS.

Anche eventuali deroghe agli orari dovranno essere autorizzati dal Referente ULSS.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale impiegato dalla Ditta nello svolgimento del servizio sono di esclusiva competenza e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

La direzione, la vigilanza del servizio ed il rispetto da parte del personale di tutte le norme di legge e di regolamento relative allo stato e alle condizioni di circolazione dei veicoli spettano alla Ditta aggiudicataria. Gli oneri derivanti da eventuali infrazioni nell'espletamento del servizio in appalto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire il rispetto della dignità e dei diritti dell'utente, il segreto professionale per tutti i fatti o atti compiuti o di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'appalto, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy.

La Ditta aggiudicataria dovrà - in caso di ritardi dovuti a traffico, incidenti, ecc. - avvisare le Famiglie e i Referenti dei Centri del ritardo stimato nell'arrivo presso l'abitazione e/o il Centro di riferimento.

Art. 9 – Sistema di monitoraggio e controllo

A) Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

L'Azienda ULSS n. 2 si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione *sistema di controllo* si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del Servizio prestato dalla Ditta, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda ULSS n. 2 procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

Il *sistema di monitoraggio*, invece, è uno strumento utilizzato al fine di misurare il livello del Servizio prestato dalla Ditta, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima.

Tale sistema, garantendo la facoltà di monitorare la prestazione resa, permette di valutare la stessa anche allo scopo di individuare un'eventuale miglioramento del Servizio. Viene definita altresì la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali per servizi resi al di sotto della soglia di accettazione.

Lo scopo e la finalità di tale sistema risulta pertanto duplice, consistendo sia nella verifica del Servizio reso, sia, nel caso risultasse necessario, nell'indicazione delle azioni di miglioramento da applicare.

Più precisamente, tale attività ha per **oggetto** i requisiti essenziali del Servizio reso, la performance del Servizio, la *customer satisfaction* dei destinatari del Servizio, oltre che l'esecuzione di *audit* del sistema.

In merito a ciò si individuano e descrivono **gli strumenti e le modalità** attraverso le quali tale operazione di controllo e monitoraggio trova concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS n. 2, che avrà un conseguente impatto sia sul servizio ricevuto sia per il prestatore del Servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del Servizio stesso.

B) Elementi oggetto di controllo

Sono qui di seguito individuati i campi sui quali il controllo va eseguito.

a) Controllo dei requisiti del Servizio

Per requisiti del Servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali che connaturano la prestazione resa dalla Ditta e che la stessa è tenuta a garantire all'ULSS n. 2 secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del Servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del Servizio senza i quali il Servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

b) Monitoraggio dei livelli - *performance* del Servizio (Service Level Agreement)

Il monitoraggio della performance del Servizio ha lo scopo di valutare l'andamento ed il risultato del processo di erogazione del Servizio medesimo, valutando la bontà dello stesso attraverso l'analisi di *specifici indicatori*.

Più precisamente, tale monitoraggio, viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite al più le seguenti soglie di accettazione secondo le seguenti modalità:

- conforme al servizio richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'ULSS n. 2 e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;
- conforme ma da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenziano dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;
- da rifiutarsi: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità della Ditta di rispettare il livello del servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino *performance* sotto la soglia.

c) Monitoraggio della *customer satisfaction* dei destinatari del Servizio

Il monitoraggio della *customer satisfaction* viene eseguito sui destinatari del Servizio reso secondo degli strumenti *ad hoc*.

Tale monitoraggio ha quindi lo scopo di conoscere il punto di vista dell'utilizzatore, così da definire e mettere in atto le opportune azioni di miglioramento alla luce dei risultati pervenuti. Nel presente Documento vengono riportate le fasi dello sviluppo metodologico per l'applicazione di questa tipologia di monitoraggio.

d) Esecuzione di *audit* del processo

L'esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali. Nello specifico, si tratta di uno strumento per determinare il grado effettivo di capacità di un'azienda di fornire prodotti o servizi conformi nell'ottica di soddisfazione del cliente.

Tali audit consentono, perciò, di valutare la capacità del sistema di gestione del fornitore di:

- gestire il processo conformemente ai requisiti contrattuali;

- valutare le modalità di esecuzione del processo;

- valutare l'avanzamento delle azioni di miglioramento condivise a seguito delle analisi dei dati di *performance* e della *customer satisfaction*.

Al fine di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali, l'ULSS n. 2 si riserva la possibilità di eseguire degli audit di sistema programmati. La programmazione degli audit, conformemente alla norma ISO 19.011, verrà definita in fase di stesura del contratto entro 9 mesi dall'attivazione del Servizio per il primo anno e successivamente con una apposita riunione da tenersi entro il 31 gennaio di ogni anno. Oltre agli audit programmati potranno essere svolti audit non programmati qualora la situazione e le performance lo richiedano. Il team di audit sarà definito dall'ULSS. n. 2.

C) Revisione del sistema di monitoraggio e controllo

La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l'intero sistema al fine di individuare l'adozione di eventuali elementi migliorativi alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia. Detto aggiornamento potrà, inoltre, essere apportato nei casi di nuove conoscenze tecnico-scientifiche relative agli strumenti e alle modalità di controllo e monitoraggio, nonché alla loro efficacia. Il procedimento di revisione sarà adottato su richiesta da parte dell'Azienda e comunicato all'Appaltatore.

D) Verifica, monitoraggio e controllo del servizio

1- MONITORAGGIO DEI REQUISITI

I controlli dei requisiti, consistono nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

L'ULSS n. 2, per mezzo dei suoi referenti ed in presenza (non vincolante) della Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di verificare:

- il rispetto dei percorsi di arrivo/partenza al/dal Centro Diurno per il servizio di trasporto assistito di persone disabili, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato (escluse cause dipese dall'utenza);
- il rispetto dei percorsi di arrivo/partenza alla/dalla Associazione La Nostra Famiglia di Conegliano e Treviso per il servizio di trasporto assistito di persone minori con disabilità, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato (escluse cause dipese dall'utenza);
- il rispetto dei percorsi di arrivo/partenza al/dal Centro Dialisi dei Presidi Ospedalieri per il servizio di trasporto di persone in trattamento emodialitico, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato;
- il rispetto del corretto numero di pazienti trasportati;
- la corrispondenza degli automezzi utilizzati alle caratteristiche tecniche e agli obblighi di gestione degli automezzi, previsti dall'art. 12 del presente Capitolato;
- il rispetto degli obblighi manutentivi degli automezzi così come richiesto dall'art. 12 del presente Capitolato;
- il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 10 del presente Capitolato per i conducenti dei pulmini e di altri mezzi;
- la presenza e il rispetto delle caratteristiche previste dall'art. 11 del presente Capitolato per la figura dell'accompagnatore nel servizio di trasporto disabili;
- il rispetto delle procedure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008;
- la stipula della polizza assicurativa per danni a terzi da parte della Ditta;
- il regolare versamento delle imposte dovute e dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte della Ditta;

- la corretta applicazione delle condizioni retributive del personale impiegato dalla Ditta;
- l'assolvimento degli oneri a carico della Ditta.

Gli esiti dei controlli verranno comunicati alla Ditta dall'Azienda appaltante per le eventuali controdeduzioni che dovranno essere tempestive e comunque avvenire entro giorni 3.

Eventuali anomalie che non fossero prontamente risolte verranno segnalate all'Ufficio amministrativo competente per la formale contestazione e l'eventuale applicazione delle penali e/o delle azioni di miglioramento necessarie.

2 - LIVELLO DEL SERVIZIO

I monitoraggi del livello del Servizio consistono nella verifica del risultato del Servizio nel rispetto di quanto stabilito nel presente Documento e saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda ULSS n. 2.

Il sistema basato su principi di obiettività, controllo statistico e misurabilità si comporrà dei seguenti elementi:

- addetti al controllo e responsabile del controllo;
- strumenti/attrezzature di misurazione.

La Ditta dovrà provvedere alla raccolta dati e alla loro registrazione per ottenere gli indicatori previsti. A fine mese tali dati dovranno essere inseriti in un apposito file, secondo gli accordi stabili con l'Azienda ULSS n. 2.

La Ditta dovrà, quindi, sempre mettere a disposizione i dati di registrazione che sono:

- automezzo (tipologia e targa);
- autisti;
- accompagnatori;
- ora di arrivo;
- ora di partenza;
- data;
- numero persone trasportate/nominativi trasportati;
- problemi;
- etc...

Indicatori

- % di rispetto degli orari di arrivo e di partenza al/dal Centro Diurno, entro gli orari stabiliti nel presente Capitolato per il servizio di trasporto assistito disabili (escluse cause dipese dall'utenza e dal traffico);
- % di rispetto degli orari di arrivo e di partenza alla/dalla Associazione "La Nostra Famiglia" di Conegliano e di Treviso, entro gli orari stabiliti nel presente Capitolato per il servizio di trasporto assistito di persone minori con disabilità (escluse cause dipese dall'utenza e dal traffico);
- % di rispetto degli orari di arrivo e di partenza al/dal Centro Dialisi dei Presidi Ospedalieri, entro gli orari previsti dal presente Capitolato, per il servizio di trasporto di persone in trattamento emodialitico (escluse cause dipese dall'utenza e dal traffico);
- il rispetto del tempo (non superiore ai 45 minuti) dalla fine del trattamento emodialitico alla partenza dal reparto per il ritorno al domicilio;
- il rispetto del tempo (non superiore ai 40 minuti) di durata del tragitto per l'andata e il ritorno (domicilio-dialisi/dialisi domicilio);

- rispetto della durata del tragitto (sia per l'andata che per il ritorno non superiore a 120 minuti) relativamente al servizio di trasporto assistito di persone disabili e persone minori con disabilità.

È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli di massimo 6 mesi dall'inizio del servizio. Per un periodo di messa a punto inferiore ai 6 mesi, si procederà con la relativa verbalizzazione e ne sarà documentato il termine da parte dell'Azienda ULSS n. 2. Qualora decorrano i 6 mesi, si presume comunque portato a completamento il periodo di messa a punto.

3 - MONITORAGGIO CUSTOMER SATISFACTION

Il monitoraggio della *customer satisfaction*, viene eseguito sui destinatari del servizio reso secondo degli strumenti *ad hoc* (es.: questionario)

Tale attività si articola in fasi successive.

La prima è rappresentata da una fase preparatoria consistente nella definizione degli obiettivi dell'indagine.

Segue poi la fase di individuazione, classificazione e stratificazione dei clienti "tipo" consistente nell'analisi degli utenti (in relazione alle loro caratteristiche) e alla conseguente suddivisione degli stessi in famiglie.

A questa fase fa seguito quella di definizione degli strumenti (questionari, istruzioni per le interviste, focus group, ecc.) e delle tecniche per l'analisi consistente nell'individuazione delle modalità di campionamento di ogni famiglia "tipo" precedentemente individuata, nonché nella scelta degli strumenti e delle tecniche di analisi.

Si prosegue poi con la fase di pianificazione ed esecuzione dell'indagine.

La fase conclusiva è rappresentata dall'analisi ed interpretazione dei dati raccolti, con conseguente impostazione di un piano di miglioramento.

Tale monitoraggio - che coinvolgerà Referenti dei Centri, Famiglie, Utenti - viene eseguito con cadenza che sarà definita all'avvio del servizio e il punteggio per ogni domanda/item di valutazione, sarà espresso in centesimi.

L'esito dell'analisi dei dati dell'indagine è a carico dell'Azienda ULSS n. 2 che presenterà i dati alla Ditta appaltatrice. È obbligo della Ditta appaltatrice stessa, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dei dati, sviluppare e far approvare dall'Azienda ULSS n. 2 il piano di miglioramento per quegli aspetti del servizio carenti e/o da migliorare.

4 - ESECUZIONE AUDIT

L'esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell'organizzazione e l'attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali.

La programmazione degli audit, conformemente alla norma ISO 19.011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e l'ambiente", verrà definita in fase di avvio del servizio. Oltre agli audit programmati potranno essere svolti audit non programmati qualora la situazione e le performance lo richiedano. Il team di audit sarà definito dall'Azienda ULSS n. 2 e comunicato alla Ditta appaltatrice.

E) – Analisi del monitoraggio e controllo, miglioramento

Scopo del sistema di monitoraggio e controllo descritto nei paragrafi precedenti è quello di fornire elementi oggettivi per valutare l'andamento della gestione del processo/servizio oggetto del presente Documento.

In funzione della tipologia di monitoraggi e controlli e delle frequenze, verrà definito nella fase di avvio del servizio, un momento (es. riunione trimestrale) di analisi degli esiti dei monitoraggi e controlli eseguiti nel periodo di riferimento. Scopo di tale analisi è quello di:

- 1) valutare il rispetto dei requisiti contrattuali;
- 2) valutare l'andamento delle performance del processo/servizio;
- 3) definire eventuali azioni di miglioramento (sia a carico della Ditta, che dell'Azienda ULSS n. 2) da intraprendersi;
- 4) valutare l'efficacia delle azioni di miglioramento precedentemente eseguite;
- 5) circoscrivere eventuali casi per i quali è necessario procedere con la valutazione delle penali.

Al termine dell'incontro, eseguito con la presenza della Ditta aggiudicataria e dell'Azienda ULSS n. 2, verrà redatto un verbale d'incontro che esplicita le decisioni per ognuno dei suddetti punti.

Art. 10 - Conducenti

Gli autisti destinati alla guida dei veicoli dovranno essere titolari della patente "D" o "E" e degli attestati di abilitazione professionale alla guida previsti dalla normativa vigente nonché della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone. Gli autisti dovranno garantire professionalità, serietà e cortesia, avere padronanza della lingua italiana e avere buona conoscenza dei luoghi di salita degli utenti e di arrivo. Non dovranno interferire nell'organizzazione dei turni di trasporto pazienti. E' fatto divieto di fumare ed usare il cellulare per uso personale durante il trasporto degli utenti.

Gli autisti dovranno possedere esperienza di almeno 3 anni nel servizio di trasporto di persone disabili o nel servizio di trasporto di persone in trattamento emodialitico e possedere attestato di primo soccorso.

Detto personale dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sia contro gli infortuni sul lavoro, sia sotto il profilo assistenziale e previdenziale. In ogni caso l'Azienda ULSS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità civile e penale verso il personale impiegato nel servizio.

La Ditta dovrà fornire, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, i nominativi dei conducenti preposti all'esecuzione del servizio, aventi le caratteristiche comprovate da relativo curriculum, nonché copia delle relative patenti di guida e attestati di abilitazione professionale alla guida; ogni eventuale variazione della documentazione presentata in fase di aggiudicazione o durante la validità del contratto, dovrà essere comunicata al Referente ULSS.

I conducenti dovranno comportarsi con prudenza per la salvaguardia e l'incolumità degli utenti trasportati e rispettare tutte le norme del codice della strada. Prima di partire, a mano a mano che vengono prelevati gli utenti, dovranno sempre assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che siano correttamente seduti, che le cinture di sicurezza siano opportunamente allacciate e che le carrozzine siano agganciate nel modo corretto e sicuro.

La Ditta aggiudicataria non dovrà assolutamente affidare la guida dei veicoli ad autisti che abbiano effettuato il servizio notturno immediatamente precedente al servizio diurno svolto per questa Azienda ULSS.

La Ditta si dovrà impegnare a sostituire, su richiesta dell'Azienda ULSS o di propria iniziativa, quelle persone ritenute inadeguate al servizio.

La corrispondenza del personale alle caratteristiche prescritte nel presente Capitolato potrà essere accertata e verificata, in qualsiasi momento, senza formalità alcuna, da parte del Referente ULSS o di un suo delegato.

Il conducente deve essere in possesso di cartellino identificativo riportante il nominativo della ditta, la fotografia, le sue generalità e la mansione svolta al fine di essere riconoscibile dal personale sanitario e dagli utenti.

E' fatto obbligo al conducente incaricato del servizio di trasporto delle persone in trattamento emodialitico di avere la massima cura dei trasportati essendo persone che, a seguito del trattamento cui sono sottoposte, devono essere adeguatamente seguite. Si dovrà assicurare pertanto del loro stato di salute dal momento in cui le persone sono fuori dall'Ospedale fino al ritorno al domicilio/residenza della stesse.

Art. 11 - Accompagnatori

Il presente articolo riguarda:

- A) il trasporto assistito di persone con disabilità ai Centri Diurni/CEOD/Associazioni;
- B) il trasporto assistito di persone minori con disabilità all'Associazione "La Nostra Famiglia".

La Ditta deve garantire la presenza di un accompagnatore per tutta la durata e per ogni singola tratta. L'accompagnatore dovrà avere una particolare predisposizione e/o esperienza nell'accudire le persone con disabilità e avere padronanza della lingua italiana; dovrà essere persona adeguatamente formata, di assoluta affidabilità, particolarmente disponibile, mantenere con gli utenti un buon rapporto ed assicurare continuità nelle presenze. Compito dell'accompagnatore è far salire e scendere gli utenti dai veicoli, assicurarli al loro posto con le cinture di sicurezza e/o altri sistemi di sicurezza equivalenti, vigilarli durante il tragitto ed essere disponibile per quant'altro necessiti durante il servizio. E' fatto divieto di fumare ed usare il cellulare per uso personale durante il trasporto degli utenti.

L'accompagnatore dovrà possedere documentata esperienza di almeno 1 anno nell'accompagnamento o assistenza di persone con disabilità e possesso dell'attestato di primo soccorso.

La Ditta si dovrà impegnare a sostituire, su richiesta dell'Azienda ULSS o di propria iniziativa, quelle persone ritenute inadeguate al servizio.

Detto personale dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sia contro gli infortuni sul lavoro, sia sotto il profilo assistenziale e previdenziale. In ogni caso l'Azienda ULSS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità civile e penale verso il personale impiegato nel servizio.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda ULSS, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, i nominativi degli operatori preposti all'accompagnamento aventi le caratteristiche comprovate da relativo curriculum; ogni eventuale variazione della documentazione presentata in fase di aggiudicazione, durante la validità del contratto, dovrà essere comunicata al Referente ULSS.

La corrispondenza del personale alle caratteristiche prescritte nel presente Capitolato potrà essere accertata e verificata, in qualsiasi momento, senza formalità alcuna, da parte del Referente ULSS o di un suo delegato.

L'accompagnatore deve essere in possesso di cartellino identificativo riportante il nominativo della ditta, la fotografia, le sue generalità e la mansione svolta al fine di essere riconoscibile dal personale sanitario e dagli utenti.

Art. 12 - Caratteristiche e manutenzioni veicoli

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione i veicoli necessari per l'effettuazione dei servizi di cui trattasi.

I veicoli dovranno essere idonei, omologati e abilitati all'uso, rispettare le vigenti disposizioni di legge al fine di garantire la sicurezza dei trasporti delle persone. Dovranno essere provvisti di tutte le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi in appalto, con particolare riguardo a quelle previste dalla L.R. 46 del 14/09/1994 s.m.i. e dal Regolamento CE n. 1071/2009.

Dovranno essere in perfetto stato di efficienza, **di capacità adeguata al numero e alle caratteristiche di utenti da trasportare** - con particolare riferimento, in relazione alle persone disabili ed alle persone minori con disabilità, a problematiche comportamentali e/o motorie particolari - e possedere le caratteristiche tecniche e funzionali previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché dai regolamenti disciplinanti il trasporto di persone disabili, persone minori disabili, persone in trattamento emodialitico.

I veicoli utilizzati dovranno essere adeguati alla normativa vigente sul controllo delle emissioni dei gas di scarico e con anno di prima immatricolazione non anteriore al 2016.

L'Appaltatore dovrà garantire i trasporti anche nel caso siano emanate, dagli organi preposti, ordinanze per limitare la circolazione del traffico o misure antismog.

Dovranno inoltre essere attrezzati conformemente alle caratteristiche sotto riportate, sia per persone disabili, che per persone minori disabili che per persone in trattamento emodialitico:

- 1) porta laterale di accesso e discesa munita degli accorgimenti atti ad agevolarne l'uso all'utenza: gradini bassi rivestiti di materiale antiscivolo, maniglie di sostegno;
- 2) sedili anatomici, reclinabili e con appoggiatesta disposti singolarmente e muniti di braccioli mobili;
- 3) seggiolini come da norme vigenti e relative efficienti cinture di sicurezza idonee a trattenere gli utenti;
- 4) sedili dotati di divaricatori asportabili e provvisti di efficienti cinture di sicurezza idonee a trattenere gli utenti minori, adulti, persone in età scolare e materna;
- 5) efficienti cinture di sicurezza idonee a trattenere gli utenti trasportati in carrozzina;
- 6) presenza all'interno del pulmino/veicolo di fasce addominali di sicurezza nel caso il paziente ne sia sprovvisto;
- 7) tendine parasole ai finestrini o vetri oscurati;
- 8) piano di calpestio del pavimento dell'autoveicolo privo di sporgenze ed antiscivolo;
- 9) corridoio praticabile, atto a consentire all'accompagnatore, ove richiesto, o al conducente di prestare assistenza ai passeggeri. L'assistenza ai passeggeri deve essere possibile anche nel caso in cui vengano trasportate delle carrozzine;
- 10) pedana con sistema di sollevamento della carrozzina - ove si renda necessario - e sistema di ancoraggio delle stesse a bordo, sicuro ed efficiente e funzionante a motore spento;
- 11) idoneo impianto di climatizzazione, anteriore e posteriore, atto a garantire temperature accettabili a bordo sia durante il periodo invernale che estivo. Comandi elettrici per le aperture ed altri dispositivi che agevolino l'accesso ed il trasporto dei disabili e gli aspetti igienico-organizzativi e di salvaguardia delle persone, nel rispetto della normativa vigente;
- 12) mancorrenti per facilitare la salita e la discesa.

Esclusivamente per tratte che comportino il trasporto di un numero esiguo di persone in trattamento emodialitico e che non necessitino di mobilità in carrozzina, potranno essere utilizzate autovetture che dovranno rispettare le caratteristiche sopra riportate **per quanto necessarie e compatibili con le esigenze delle persone dializzate da trasportare.**

La carrozzeria del veicolo, sia esternamente che internamente, dovrà essere ben curata nelle profilature, guarnizioni e tappezzeria; non dovrà lasciare filtrare nell'abitacolo gli agenti atmosferici, la polvere e i fumi di scarico; la verniciatura dovrà essere completa senza ammaccature, ruggine e corrosioni passanti.

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, assicurando contemporaneamente la continuità operativa del servizio; inoltre, dovrà provvedere ogni giorno all'accurata pulizia interna dell'automezzo e periodicamente al lavaggio esterno assicurando l'igiene ed il decoro dello stesso. La Ditta dovrà prestare particolare attenzione alla pulizia delle cosiddette superfici di contatto (corrimano, sedili, ecc.) che andranno pulite/lavate/sanificate secondo il protocollo allegato al presente capitolato (**Allegato 11**). La Ditta dovrà, infine, dotarsi di un registro delle pulizie che sarà quotidianamente compilato.

Tutte le spese di gestione dei veicoli (bollo di circolazione, assicurazioni, manutenzioni e riparazioni sia ordinarie che straordinarie, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessari) saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, la Ditta dovrà presentare l'elenco dei veicoli che utilizzerà per il servizio, con le caratteristiche di cui al presente articolo, con relativa copia dei libretti di circolazione e licenza d'uso, copia della copertura assicurativa.

La corrispondenza dei veicoli alle caratteristiche richieste nel presente Capitolato sarà oggetto di verifica, senza formalità alcuna, da parte dell'incaricato dell'Azienda ULSS, prima dell'avvio del servizio stesso, che redigerà apposito verbale. In caso di mancata corrispondenza del mezzo ai requisiti sopra richiesti, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla sua sostituzione, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto se già stipulato. In quest'ultimo caso, l'Azienda ULSS provvederà ad aggiudicare il servizio al secondo concorrente in graduatoria.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare per iscritto all'Azienda ULSS ogni cambiamento dei mezzi utilizzati, il modello, il numero di targa, l'anno di immatricolazione, con relativa copia dei libretti di circolazione e licenza d'uso, copia della copertura assicurativa.

Per ciascuna tratta la Ditta appaltatrice dovrà utilizzare veicoli adeguati agli utenti trasportati e alle caratteristiche del territorio.

I veicoli utilizzati potranno essere adibiti sia per il trasporto degli utenti con disabilità che per gli utenti in trattamento emodialitico, ma non potranno però trasportare contemporaneamente gli utenti con disabilità e gli utenti in trattamento emodialitico.

La Ditta aggiudicataria dovrà reperire, pena l'automatica decadenza dall'aggiudicazione, **un'autorimessa, attrezzata secondo le norme di legge, nel territorio dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**, al fine di poter garantire un pronto intervento per eventuale avaria di uno o più mezzi o per qualsiasi altra motivazione inerente l'espletamento del servizio. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicato l'indirizzo di detta autorimessa per il sopralluogo da parte di incaricato/i dell'Azienda ULSS.

Art. 13 – Continuità del servizio

La Ditta deve garantire il servizio di trasporto con assoluta continuità; non sono pertanto ammesse interruzioni a causa di scioperi o per manutenzione dei veicoli.

La Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

In caso di guasto in costanza di percorso, o per qualsivoglia altro evento ostativo, la Ditta aggiudicataria deve provvedere in proprio al completamento del tragitto, avendo cura di limitare entro termini ragionevoli i possibili ritardi al tempo di percorrenza programmato.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

Art. 14 - Requisiti concorrente

I requisiti di partecipazione sono indicati al punto 7.1, 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara.

Inoltre, la Ditta dovrà mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio i mezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 12 del presente Capitolato, richiamate anche nel Disciplinare di gara.

I requisiti che dovrà possedere il personale per l'esecuzione del servizio sono indicati all'art. 10 e all'art. 11 del presente Capitolato e richiamati anche nel Disciplinare di gara.

Per entrambi le figure di autista e accompagnatore la Ditta aggiudicataria deve prevedere degli incontri informativi/formativi periodici in merito all'accompagnamento e all'assistenza di persone con disabilità e/o emodializzate comunicandoli al Referente ULSS.

Art. 15 - Responsabile dei rapporti con la ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, comunicherà all'Azienda ULSS il nominativo del proprio Referente responsabile degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, al quale rivolgersi in ogni momento in caso di necessità. Verrà individuato anche un suo/suoi delegato/i, con identici poteri e obblighi, che fungerà/anno da riferimento in caso di assenza o impedimento del primo.

Per una verifica del servizio sono richiesti incontri periodici tra il Referente dell'Azienda ULSS, il Referente della Ditta e gli operatori coinvolti nel servizio.

Potrà essere previsto un incontro ogni qualvolta ci sia un nuovo inserimento o insorgano particolari problematiche. Tali incontri dovranno essere concordati direttamente tra il Referente ULSS e il Referente della Ditta.

Art. 16 - Periodo di prova

Per i primi **6 (sei) mesi** l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

All'Appaltatore che non avrà superato il periodo di prova potrà essere addebitato il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del presente capitolato, fatto comunque salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 17 - Obblighi della ditta

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con la massima professionalità, assicurando sempre efficienza ed efficacia.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai rispettivi contratti di lavoro vigenti durante tutto il periodo di validità dell'appalto;
- rispettare tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà conformarsi, nel corso del contratto, a tutte le eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire in materia di innovazione normativa ed innovazione tecnologica.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto sopra descritto, tutti gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni nello stesso contenuti.

L'Appaltatore si impegna, tra l'altro, a:

- tenere completamente indenne la Stazione appaltante per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio della propria attività;
- realizzare ed attuare procedure, protocolli, istruzioni operative a supporto per garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni erogate;
- garantire, per gli operatori impegnati nella gestione del servizio, tutte le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi di lavoro;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, di infortuni ed igiene del lavoro, nonché a svolgere tutti i controlli di carattere igienico sanitario;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- provvedere alla completa organizzazione del proprio personale;
- sostituire il personale in caso di assenza;
- garantire per tutta la durata del contratto il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali relative al servizio;
- garantire la qualificazione degli operatori tramite idonei iter formativi.

L'Appaltatore è obbligato, altresì:

- ad indicare le generalità, il numero e la qualifica del personale impiegato nel servizio e ad assolvere agli obblighi informativi verso la Stazione appaltante ottemperando a tutti gli adempimenti previsti;
- a fornire al personale impiegato, ai propri collaboratori e/o soci lavoratori:

- tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento dell'appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- tesserini di riconoscimento riportanti la denominazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, la fotografia e la mansione svolta.

Il personale impiegato, i collaboratori ed i soci lavoratori dell'Appaltatore, dovranno obbligatoriamente utilizzarli durante l'esecuzione del servizio.

Si precisa che le spese per i dispositivi di protezione individuale, i tesserini, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico dell'Aggiudicatario.

L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio e l'immediata copertura di eventuali temporanee assenze del personale, provvedendo alla loro sostituzione con altro personale idoneo, impegnandosi, altresì, a sostituire tempestivamente il personale valutato non conforme alla deontologia professionale.

Il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'aggiudicatario, senza diretti interventi, gerarchici e dispositivi, della Stazione appaltante su detto personale.

Pertanto, tutto il personale adibito al servizio oggetto del contratto opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della Stazione appaltante.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto, attenendosi comunque alle linee indicate dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali per quanto concerne il personale impiegato nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà, a pena di risoluzione del contratto, produrre su richiesta della Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare il permanere dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna ad aggiornare, almeno ogni sei mesi, l'elenco del personale e dei documenti connessi e a dare comunicazione tempestiva di ogni variazione dello stesso alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore nell'esercizio della propria attività deve garantire l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da A.N.AC., in relazione ad ogni aspetto relativo all'erogazione dei servizi in appalto ed all'esercizio della propria attività.

In particolare è richiesta l'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto che sono stati formalmente dichiarati riservati dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana e nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo

qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;

- ad individuare gli incaricati, nominandoli per iscritto, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, soci lavoratori ecc. impiegati nell'esecuzione del servizio. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate, in fase di esecuzione contrattuale, le informazioni tecniche dell'Impresa che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Impresa stessa.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti la fornitura ed il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Per il trattamento dei dati e il consenso al trattamento si richiama espressamente l'art. 34 del presente documento.

Art. 19 - Garanzia definitiva

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia del 50% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicatario.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

Art. 20 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante acquisirà la garanzia provvisoria oltretutto riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'Offerta economica;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Art. 21 - Controlli qualitativi periodici

L'Azienda ULSS n. 2 potrà individualmente predisporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative della fornitura e del servizio che riterrà necessari, onde verificare l'esatta rispondenza delle stesse a quanto statuito contrattualmente.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi erogati. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione dei servizi secondo quanto disposto dal presente documento.

Art. 22 - Personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori - Osservanza della legislazione sul lavoro

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto stesso.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati / specializzati, che parlino la lingua italiana. Dovrà altresì dotarli di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e le mansioni svolte dal lavoratore stesso.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato, nonché i tesserini di riconoscimento.

Il personale dovrà obbligatoriamente utilizzarli durante l'esecuzione del servizio.

Nel rispetto della normativa vigente, la clausola sociale di assorbimento del personale prevede di utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, in via prioritaria, i lavoratori del precedente appalto a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dell'appalto stesso. Si vedano al riguardo le informazioni, le prescrizioni e i dati forniti con il Disciplinare di gara.

Il personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico della Ditta Aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni. In tal senso l'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

L'esecutore dell'appalto è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si

svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento di quel personale della società Aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la società Aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto ogni anormalità, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto o che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irrepreensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per la società Aggiudicataria.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Aggiudicatario, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irrepreensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono della fornitura, dei servizi e dei lavori oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

Nei periodi di ferie o malattia, il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà essere sostituito tempestivamente senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda. L'Appaltatore dovrà provvedere a comunicare i nominativi, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale sostitutivo.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. 23 - Corrispettivi e revisione prezzi

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base del canone complessivo offerto, distinto per persone disabili, per persone minori disabili e per persone in trattamento emodialitico, riportato in offerta.

In relazione al presente servizio, il canone e i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli altri atti di gara, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

Art. 24 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del servizio oggetto del presente appalto, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda Ulss 2, ai sensi della normativa vigente.

La fatturazione dovrà essere distinta per singolo Distretto (Treviso, Pieve di Soligo ed Asolo) e distinta per tipologia di attività: trasporto assistito di persone con disabilità, trasporto assistito di persone minori con disabilità e trasporto persone in trattamento emodialitico.

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata e con presentazione, da parte della Ditta aggiudicataria, della documentazione inerente i servizi prestati, vistata per quanto di competenza delle Strutture dell'Azienda ULSS interessate, sulla base del canone offerto in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con l'AULSS2 dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle **fatture in forma elettronica**, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

Le fatture dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- un prospetto di dettaglio mensile di ogni linea/percorso con indicato: la denominazione della linea/percorso, numero di targa del veicolo, il numero dei posti di capienza del veicolo, il numero totale delle carrozzine trasportate, il nome dell'autista, il nome dell'accompagnatore (ove previsto), i Km effettuati giornalieri (andata e ritorno), i Km effettuati nel mese (andata e ritorno), i nomi degli utenti, il Comune di residenza, l'identificazione del trasporto in carrozzina, il luogo di salita (andata)/discesa (ritorno), l'orario di partenza dal luogo di salita, l'orario di arrivo al luogo di discesa, la presenza/assenza giornaliera dell'utente sia all'andata che al ritorno sottoscritto dall'autista, dall'accompagnatore e dal referente della Ditta;
- altri reports definiti in accordo con l'Azienda ULSS.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN, le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, prima della stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

Il Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A."

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità, nome e cognome e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'ULSS.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Ditta dovrà indicare, in sede di offerta, il canone triennale onnicomprensivo (distinto per servizio trasporto persone con disabilità, persone minori disabili e per servizio trasporto persone in trattamento emodialitico).

L'attribuzione del punteggio prezzo avverrà in relazione a tale canone triennale onnicomprensivo.

Nel Dettaglio di offerta dovranno essere anche quotati i seguenti costi, che non verranno presi in considerazione ai fini dell'aggiudicazione:

- 1) per il servizio trasporto assistito disabili:
 - Costo orario per l'autista, senza Iva
 - Costo orario per l'assistente, senza Iva
 - Costo chilometrico onnicomprensivo per carburante/manutenzione/assicurazione ecc., senza Iva
- 2) per il servizio trasporto assistito persone minori con disabilità:
 - Costo orario per l'autista, senza Iva
 - Costo orario per l'assistente, senza Iva
 - Costo chilometrico onnicomprensivo per carburante/manutenzione/assicurazione ecc., senza Iva
- 3) per il servizio trasporto persone in trattamento emodialitico:
 - Costo orario per l'autista, senza Iva
 - Costo chilometrico onnicomprensivo per carburante/manutenzione/assicurazione ecc., senza Iva
- 4) per il "viaggio extra" (esclusivamente per persone in trattamento emodialitico):
 - Costo orario per l'autista per il "viaggio extra" fuori orario programmato, senza Iva
 - Costo chilometrico onnicomprensivo per carburante/manutenzione/assicurazione ecc. per il "viaggio extra", senza Iva,

indicando per ogni voce anche l'aliquota Iva / Regime Iva applicato.

La Ditta aggiudicataria predisporrà, entro il primo mese di esecuzione del servizio, il progetto definitivo dei percorsi riportante il numero di ore complessive giornaliere e di chilometri complessivi giornalieri. Tale progetto definitivo dovrà essere convalidato dall'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana.

L'Azienda Ulss e la Ditta aggiudicataria potranno chiedere, a seguito di variazioni dei percorsi, appositi incontri per aggiornare il corrispettivo dovuto in base alle variazioni intervenute. L'aggiornamento di detto corrispettivo, in aumento o in diminuzione ed entro i limiti di importo stabiliti al precedente art. 5 e art. 4 del presente documento, sarà effettuato sulla base dei costi orari, percorsi e chilometri indicati nel dettaglio che accompagna l'offerta (si veda il Disciplinare di gara – Dettaglio offerta economica) nel caso in cui si verifichino variazioni orarie, in aumento o in diminuzione, di almeno 30 minuti al giorno per singola tratta.

La Ditta potrà essere invitata, per casi eccezionali valutati con un progetto individualizzato all'interno dell'Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale (UVMD), a fornire offerte personalizzate per il trasporto di pazienti/utenti con particolari e complesse esigenze.

Il numero di utenti che usufruiscono del servizio di trasporto e le linee/percorsi potranno variare nel corso del rapporto contrattuale a seguito di mutate esigenze, per le quali verranno concordate le modifiche da apportare al contratto sul presupposto dell'equo contemperamento dei rispettivi interessi tra Azienda ULSS n. 2 e Appaltatore.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I..

Il canone e i prezzi presentati nell'offerta economica rimarranno fissi ed invariabile per il periodo di validità del contratto e si intenderanno onnicomprensivi di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali connesse agli automezzi, spese per l'eventuale registrazione del contratto ecc.) ad esclusione dell'I.V.A..

Art. 25 - Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Si precisa che l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'articolo appositamente dedicato nel presente Capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

Art. 26 - Protocollo di legalità

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano:

- a) le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;
- b) le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- c) il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, Anci e Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà immediatamente ed automaticamente risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o sub affidare parte dei servizi a favore di imprese partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in questione.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva

successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

Art. 27 - Codice di comportamento

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 - Innovazione normativa

L'appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le modalità di trasporto e l'esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene i trasporti, le modalità di trasporto, le autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi resi, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene, senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale..

Art. 29 - Variazioni Soggettive

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 30 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.U.V.R.I.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento del “servizio di trasporto disabili ai centri diurni e di persone in trattamento emodialitico ai centri dialisi” valutata la presenza di rischi da interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel D.U.V.R.I. allegato al presente Capitolato - **Allegato 12** - per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

Vista la pandemia in corso, causata dall'emergenza sanitaria per il virus COVID-19, il personale della Ditta aggiudicataria accede presso le strutture sanitarie dell'Azienda ULSS n. 2 rispettando le misure di contenimento e di protezione individuale per la collettività secondo quanto previsto dalla legislazione attualmente in vigore. Altresì seguirà scrupolosamente le disposizioni organizzative interne alle strutture sanitarie dell'Azienda ULSS n. 2 inerenti anche ai percorsi pedonali consentiti e consulterà la documentazione specifica allegata al DUVRI.

Art. 31 - Garanzie, Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico per sinistro e senza limitazioni per anno e una validità non inferiore alla durata del servizio. È ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre:

1. riportare tra il novero dei terzi la Stazione appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e collaboratori;

2. riportare espressamente tra il novero degli “Assicurati” (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l’indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l’assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
5. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione appaltante;
6. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportano i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra. La polizza e/o l’appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione appaltante prima dell’inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall’assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione appaltante, nei 30 giorni successivi al termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall’assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L’Appaltatore dovrà inoltre essere garantito per l’Assicurazione RCA con i seguenti massimali minimi:

- Euro 10.000.000,00= per sinistro
- Euro 8.000.000,00= per sinistro per danni a persone;
- Euro 2.000.000,00= per sinistro per danni a cose.

Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all’Azienda ULSS n. 9 e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.

Almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio, la Ditta dovrà presentare l’elenco dei veicoli che utilizzerà per il servizio, con le caratteristiche di cui al presente documento, con relativa copia dei libretti di circolazione e licenza d’uso, copia della copertura assicurativa.

Art. 32 – Contestazioni, inadempimenti e penalità

A) Contestazioni

L’Azienda ULSS n. 2 farà pervenire alla Ditta, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato. Comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei tempi che l’Azienda ULSS n. 2 indicherà.

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, sulla base degli schemi che seguono.

B) Penali per non conformità rilevate con il sistema di controllo di risultato:

ritardo, imputabile alla Ditta , negli arrivi e nelle partenze al/dal CEOD/Associazione "La Nostra Famiglia"/centro dialisi	penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per ritardi superiori a min 20 rispetto agli orari indicati
mancato rispetto, imputabile alla Ditta , del tempo di min. 45 tra la fine del trattamento emodialitico e la partenza dal reparto per il ritorno al domicilio	penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per ritardi superiori a min 20 rispetto agli orari indicati
mancato rispetto, imputabile alla Ditta , della durata del tragitto, relativamente al servizio di trasporto di persone in trattamento emodialitico, sia per l'andata che per il ritorno pari a min 40	penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per ritardi superiori a min 20 rispetto agli orari indicati
mancato rispetto, imputabile alla Ditta , della durata del tragitto, relativamente al servizio di trasporto assistito di persone disabili e persone minori con disabilità, sia per l'andata che per il ritorno pari a min 120	penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per ritardi superiori a min 20 rispetto agli orari indicati

C) Penali per altre non conformità

L'Azienda ULSS n. 2, inoltre, si riserva di applicare una penale, a seguito di violazioni inerenti al monitoraggio dei requisiti del servizio (come ad es.: il mancato rispetto dei percorsi di arrivo e partenza al/dal Centro Diurno e alla/dalla Associazione La Nostra Famiglia e al/dal Centro Dialisi, la mancata corrispondenza alle caratteristiche tecniche degli automezzi utilizzati ecc...) che va da **un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro** a seconda della gravità riscontrata, sulla base di un **protocollo operativo** concordato tra le parti prima dell'avvio del servizio.

Inoltre, saranno applicabili le seguenti penali:

- per mancata esecuzione di un trasporto o per il mancato trasporto di un paziente, per cause imputabili alla Ditta:
 - **fino a un massimo di Euro 1.000,00=** per ogni evento verificatosi, a seconda della gravità;
- per un giudizio di *customer satisfaction* degli utilizzatori inferiore a 60/100, per ogni singola categoria di giudizi:
 - **fino a un massimo di Euro 500,00=** per ogni rilevazione con giudizi inferiori a 60/100 e pari o superiori a 50/100;
 - **fino a un massimo Euro 1.000,00=** per ogni rilevazione con giudizi inferiori a 50/100.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il Referente della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà:

- sui crediti dell'Appaltatore, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'Appaltatore avesse in corso con l'Azienda ULSS;
- ovvero addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda ULSS.

la prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 33 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per **inadempimento agli obblighi contrattuali** presenti nel presente Capitolato ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- nel caso di **inadempimento di notevole importanza**, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio **non risultasse di completo gradimento** dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla

data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
2. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;
3. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
4. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
5. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
6. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
7. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
8. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
9. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato;
10. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno o più dei servizi affidati senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
11. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Inoltre, il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Impresa appaltatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.

Art. 34 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Art. 35 - Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;

- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 36 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. / p.e.c., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

Art. 37 – Recesso

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

Art. 38 – Norme per la prevenzione della corruzione

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza:

- del Piano aziendale triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023 (pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it – Sez. Amministrazione Trasparente), approvato dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana con Deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 31/03/2021 sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il “Piano Nazionale Anticorruzione” approvato dall'A.N.AC..

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 39 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art. 40 - Disposizioni finali

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegati:

Allegato 1: Indirizzi Centri/Associazioni;

Allegato 2 - Elenco utenti con disabilità - Servizio A) trasporto assistito con accompagnatore di persone con disabilità ai Centri Diurni/CEOD – Distretto di Treviso

Allegato 3 - Elenco utenti minori con disabilità - Servizio B) trasporto assistito con accompagnatore di persone minori con disabilità all'Associazione "La Nostra Famiglia" – Distretto di Treviso;

Allegato 4 - Elenco utenti minori con disabilità - Servizio B) trasporto assistito con accompagnatore di persone minori con disabilità all'Associazione "La Nostra Famiglia" – Distretto di Pieve di Soligo;

- Allegato 5 – Elenco utenti in trattamento emodialitico – Servizio C) Distretto di Treviso – Ospedale di Treviso;

- Allegato 6 – Elenco utenti in trattamento emodialitico – Servizio C) Distretto di Treviso – Ospedale di Oderzo;

- Allegato 7 – Elenco utenti in trattamento emodialitico – Servizio C) Distretto di Pieve di Soligo – Ospedale di Conegliano;

- Allegato 8 – Elenco utenti in trattamento emodialitico – Servizio C) Distretto di Pieve di Soligo – Ospedale di Vittorio Veneto;

- Allegato 9 – Elenco utenti in trattamento emodialitico – Servizio C) Distretto di Asolo – Ospedale di Castelfranco Veneto;

- Allegato 10 – Elenco utenti in trattamento emodialitico – Servizio C) Distretto di Asolo – Ospedale di Montebelluna;

Allegato 11 - Misure di pulizia e sanificazione veicoli;

Allegato 12 - D.U.V.R.I..